

# COMUNE DI SORISO

## Provincia di Novara

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 9 DEL 19 GIUGNO 2013

**OGGETTO: CENTRALE DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 33 - COMMA 3 BIS - DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

L'anno duemilatredici, addì diciannove del mese di giugno, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal Segretario Comunale verbalizzante, dott.ssa Emanuela Maria Costa, la presenza in aula del Sindaco e dei Consiglieri:

	PRESENTE	ASSENTE	
Cavagnino Augusto - Sindaco	X		
Mongini Massimo		X	
Monti Felice	X		
Romanati Gino	X		
Massara Valentino	X		
Bertuzzi Marco	X		
Ravizza Michele	X		
Pettinaroli Franca	X		
Farinello Bianca Gianpaola	X		
Chiarinotti Mario	X		

Constatato il numero legale, il Sindaco, dott. Augusto Cavagnino, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

**OGGETTO: CENTRALE DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 33 - COMMA 3 BIS - DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Soriso, 19/6/2013

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(f.to dr. Augusto Cavagnino)

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

1. l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al comma 3-bis, prevede che *“i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”*;
2. il comma 5 dell'art. 23 del D.L. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, ha precisato che la nuova disciplina *“si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012”*, termine prorogato di dodici mesi dall'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, per coordinare l'applicazione delle previsioni in esame con quelle di cui all'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
3. il parere della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Piemonte, giusta delibera 271/2012 in data 4 luglio 2012, ritiene che possano escludersi dalla gestione obbligatoria in capo alle centrali uniche di committenza le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta, nonché le ipotesi eccezionali di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento previste all'art. 125 - commi 8 e 11 - del codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
4. il parere della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 165/2013 in data 11 aprile 2013, ritiene che il ricorso ad un'unica centrale di committenza ex art. 33, co. 3-bis, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è obbligatorio per tutte le procedure concorsuali relative ad appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché per gli acquisti in economia di importo superiore ad € 40.000,00 mediante cottimo fiduciario e non invece per gli acquisti, mediante medesima procedura, di importo inferiore a tale soglia.

### EVIDENZIATO pertanto che:

- il ricorso ad un'unica centrale di committenza è obbligatorio per tutte le procedure concorsuali relative ad appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché per gli acquisti in economia di importo superiore ad € 40.000,00 mediante cottimo fiduciario e non invece per gli acquisti, mediante medesima procedura, di importo inferiore e per quelli mediante amministrazione diretta;
- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti di importo superiore ad € 40.000,00 effettuati direttamente dai singoli Comuni sono illegittimi.

RITENUTO di ottemperare all'obbligo normativo attraverso un atto convenzionale, non essendo possibile procedere ad un accordo consortile, atteso peraltro l'art. 2, 186° comma, lett. “e”, legge 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) con il quale il Legislatore, nell'intento di contingentare la spesa pubblica, ha previsto la soppressione dei Consorzi di funzioni tra gli Enti locali.

ATTESO che fra i Comuni di popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 11/2012 in materia di soppressione delle Comunità Montane ed esercizio associato delle funzioni comunali, è in corso quanto necessario per addivenire alla costituzione di una o più Unioni di Comuni ex art. 32 del TUEL 267/2000, e che quindi, la convenzione per la gestione in forma associata della Centrale di Committenza, avrà carattere provvisorio e sperimentale.

FATTO PRESENTE che:

- il Comune di San Maurizio d'Opaglio si è fatto promotore della proposta di accordo convenzionale per la costituzione della centrale di committenza in forma sperimentale, per la durata di un anno, trasmettendo ai Comuni limitrofi lo schema di convenzione e dichiarando la propria disponibilità ad assumerne le funzioni di Comune Capofila;
- i Comuni sotto elencati, in attesa di definire i termini e le condizioni per l'esercizio associato delle funzioni comunali previste dalla L.R. 11/2012, hanno manifestato formalmente la loro volontà di associarsi con il Comune di San Maurizio d'Opaglio per la costituzione della centrale di committenza in forma sperimentale:
  - Comune di Madonna del Sasso nota del Sindaco in data 27.05.2013;
  - Comune di Soriso nota del Sindaco in data 29.05.2013;
  - Comune di Pettenasco nota del Sindaco in data 29.05.2013;
  - Città di Orta San Giulio nota del Vice-Sindaco in data 29.05.2013;
  - Comune di Cesara nota del Sindaco in data 30.05.2013;
  - Comune di Pella nota del Sindaco in data 30.05.2013.

VISTO lo schema di convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della centrale di committenza, perfezionato con il contributo dei Segretari Comunali dei Comuni aderenti e composto da n. 11 articoli.

RILEVATO che lo stesso prevede l'istituzione della Centrale di Committenza presso il Comune capofila di San Maurizio d'Opaglio, ai sensi dell'art. 30 del T.U.EL., mediante il modello della "delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti" e che utilizzerà professionalità esistenti già in servizio.

SI RITIENE necessario aderire alla costituzione della centrale di committenza per la gestione, in forma associata sperimentale, di tutte le gare e procedure concorsuali relative ad appalti di importo superiore ad € 40.000,00, lasciando altresì facoltà alle singole amministrazioni aderenti, nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati sui mercati elettronici disponibili, di rivolgersi alla centrale di committenza anche per gli acquisti in economia mediante cottimo fiduciario, di importo inferiore ad € 40.000,00.

IL SINDACO  
f.to dr. Augusto Cavagnino

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto della proposta avanti estesa e riconosciuta conforme ad opportunità e necessità;

Visto l'art. 33 - comma 3 bis - del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto lo schema di convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della centrale di committenza, redatto ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267;

Preso atto dei pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell'art. 97 comma 2, alla regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli 9 espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

Di aderire alla costituzione della Centrale di Committenza, tra i Comuni di San Maurizio d'Opaglio, Pella, Soriso, Orta San Giulio, Pettenasco, Briga Novarese, Madonna del Sasso e Cesara, che opererà secondo il modello della "*delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*", individuando il Comune di San Maurizio d'Opaglio quale capofila della convenzione e sede della Centrale di Committenza il quale, nello svolgimento delle funzioni delegate, utilizzerà professionalità esistenti già in servizio.

Di approvare lo schema di convenzione, composto da n. 11 articoli, per l'istituzione ed il funzionamento della centrale di committenza per la gestione in forma associata sperimentale di tutte le gare e procedure concorsuali per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che la presente convenzione, in attesa di definire i termini e le condizioni per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali previsto dalla L.R. 11/2012 per i Comuni montani o collinari di popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ha natura sperimentale e durata limitata ad un anno con decorrenza dal 01/07/2013 e fino al 30/06/2014.

Di autorizzare il Sindaco - pro tempore alla sottoscrizione della Convenzione, tra tutti i Comuni che avranno perfezionato con formale deliberazione consiliare la loro adesione entro il 30 giugno c.a., con facoltà di apportare, fatti salvi i contenuti sostanziali, le rettifiche/precisazioni eventualmente necessarie.

Di dare direttiva al Segretario Comunale ed ai competenti Responsabili di Servizio per adempiere a tutti gli atti consequenziali.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di San Maurizio d'Opaglio, per gli adempimenti di competenza in qualità di capofila della convenzione.

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza;

Con voti favorevoli 9 espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

## CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

- Art. 33 - comma 3 bis - del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e smi -

TRA

g) Il Comune di SAN MAURIZIO D'OPAGLIO, individuato come Comune Capo Convenzione, avente sede legale in Piazza I° Maggio n. 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Codice Fiscale 00344700034 - abitanti n. 3.149 al 31.12.2012 - nella persona del Sindaco pro-tempore Bertona Diego, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dichiarata immediatamente eseguibile;

E

h) Il Comune di PELLA, avente sede legale in Via Giuseppe Verdi n. 1 - 28010 Pella (NO), Codice Fiscale 00421670035 - abitanti n. 1.018 al 31.12.2012 - nella persona del Sindaco pro-tempore Ferlaino Nello Francesco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dichiarata immediatamente eseguibile;

i) Il Comune di SORISO, avente sede legale in Piazza Umberto I° n. 16 - 28010 Soriso (NO), Codice Fiscale 82001670031 - abitanti n. 794 al 31.12.2012 - nella persona del Sindaco pro-tempore Cavagnino Augusto, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dichiarata immediatamente eseguibile;

j) Il Comune di ORTA SAN GIULIO, avente sede legale in Via Bossi n. 11 - Cap. 28016 Orta San Giulio (NO), Codice Fiscale 00422690032 - abitanti n. \_\_\_\_\_ al 31.12.2012 - nella persona del Sindaco pro-tempore Natale Cesare, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dichiarata immediatamente eseguibile;

k) Il Comune di PETTENASCO, avente sede legale in Piazza Unità d'Italia n. 2 - Cap. 28028 Pettenasco (NO), Codice Fiscale 00430240036 - abitanti n. 1.402 al 31.12.2012 - nella persona del Sindaco pro-tempore Romagnoli Mauro, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dichiarata immediatamente eseguibile;

l) Il Comune di MADONNA DEL SASSO, avente sede legale in Piazza I° Maggio - 28894 Madonna del Sasso (VB), Codice Fiscale 00311870034 - abitanti n. 389 al 31.12.2012 - nella persona del Sindaco pro-tempore Strada Alessio, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dichiarata immediatamente eseguibile;

m) Il Comune di CESARA, avente sede legale in Piazza Marconi n. 6 - 28891 Cesara (VB), Codice Fiscale 00436290035 - abitanti n. 605 al 31.12.2012 - nella persona del Sindaco pro-tempore Bonfanti Erika, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dichiarata immediatamente eseguibile;

## **PREMESSO che:**

- l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al comma 3-bis, prevede che *“i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”*;
- il comma 5 dello stesso art. 23, ha precisato che la nuova disciplina “si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012”, termine prorogato di dodici mesi dall'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, per coordinare l'applicazione delle previsioni in esame con quelle di cui all'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il ricorso ad un'unica centrale di committenza (anche alla luce dei pareri della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Piemonte di cui alla delibera 271/2012 in data 4 luglio 2012 e della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 165/2013 in data 11 aprile 2013), è obbligatorio per tutte le procedure concorsuali relative ad appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché per gli acquisti in economia di importo superiore ad € 40.000,00 mediante cottimo fiduciario e non invece per gli acquisti, mediante medesima procedura, di importo inferiore e per quelli mediante amministrazione diretta;
- i Comuni stipulanti, in attesa di definire i termini e le condizioni per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali previsto dalla L.R. 11/2012 per i Comuni montani o collinari di popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, hanno concordato di procedere alla costituzione della “Centrale di committenza”, per la gestione in forma associata sperimentale di tutte le gare e procedure concorsuali relative ad appalti di importo superiore ad € 40.000,00, lasciando altresì facoltà alle singole amministrazioni aderenti, nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati sui mercati elettronici disponibili, di rivolgersi alla Centrale di committenza anche per gli acquisti in economia mediante cottimo fiduciario, di importo inferiore ad € 40.000,00.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto della convenzione e durata.**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Con la presente convenzione fra i Comuni di San Maurizio d'Opaglio, Pella, Soriso, Orta San Giulio, Pettenasco, Madonna del Sasso e Cesara, si costituisce la “Centrale di committenza” dei Comuni anzidetti, ai sensi dell'art. 33 - comma 3 bis - del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, che opererà secondo il modello della “delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”.

Il Comune di San Maurizio d'Opaglio - Piazza I° Maggio n. 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), viene individuato quale Comune capofila della convenzione e sede della Centrale di Committenza, ed utilizzerà, nello svolgimento delle funzioni delegate, professionalità esistenti già in servizio.

La presente convenzione, in attesa di definire i termini e le condizioni per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali previsto dalla L.R. 11/2012 per i Comuni montani o collinari di popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ha carattere sperimentale e sarà soggetta alle modifiche e integrazioni che saranno concordate tra le parti.

La durata della presente convenzione viene fissata in anni uno decorrenti dal 1° luglio 2013 e fino al 30 giugno 2014.

## **Art. 2 - Finalità e ambito di operatività della Centrale di Committenza.**

1. La gestione associata attraverso la Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha lo scopo di gestire con efficienza, efficacia ed economicità tutte le procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture relative ad appalti di importo superiore ad €. 40.000,00.
2. E' facoltà delle singole amministrazioni aderenti, nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati sui mercati elettronici disponibili, di rivolgersi alla Centrale di Committenza anche per le procedure di gara per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00.

## **Art. 3 - Attività e competenze della Centrale di Committenza.**

1. La Centrale di Committenza cura la gestione di tutte le procedure di gara ad essa assegnate.
2. Le attività della Centrale di Committenza, mediante l'ufficio di cui al successivo art. 5, consistono nella gestione delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, comunque denominati, dalla predisposizione degli atti preparatori e fino all'aggiudicazione provvisoria della gara. Le attività della Centrale di Committenza dovranno essere espletate in modo tale da garantire, nel rispetto delle procedure di legge, la conclusione del procedimento entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni aderenti.
3. La richiesta alla Centrale di Committenza di esperire le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione, da parte del Comune aderente, della determina a contrarre relativa all'appalto, che dovrà fra l'altro contenere:
  - la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) corredato, se del caso, dal versamento del contributo di gara all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (A.V.C.P.);
  - il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) ove necessario;
  - l'individuazione del piano annuale e/o programma triennale da cui risulta l'opera, il servizio e/o la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
  - l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a eventuali comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
  - la tipologia e l'oggetto dell'appalto;
  - il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
  - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- la proposta di individuazione, nel caso di richiesta di affidamento con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub-criteri, con i relativi punteggi;
  - i nominativi del/dei progettisti e della direzione lavori;
  - gli atti di approvazione del progetto ed i relativi verbali di verifica e di validazione;
  - tutta la documentazione tecnico-progettuale utile all'espletamento dell'appalto, comprensiva di Capitolato speciale d'appalto, P.S.C. (Piano di sicurezza e di coordinamento), D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), schema di contratto dell'ente aderente.
4. In seguito di richiesta del Comune aderente, depositata al protocollo generale del Comune capofila, la Centrale di Committenza provvede nel minor tempo possibile ad esperire le procedure di aggiudicazione e più specificatamente:
- assegna alla richiesta un numero identificativo della procedura di aggiudicazione;
  - individua il responsabile delle procedure di ogni singola gara;
  - verifica la documentazione trasmessa e richiede al R.U.P. designato dal Comune aderente tutte le eventuali necessarie integrazioni e/o precisazioni;
  - redige, sulla base della determina contrarre e delle indicazioni fornite dal Comune aderente, gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e/o la lettera di invito;
  - cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità;
  - nomina la commissione giudicatrice in caso di richiesta di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - provvede all'espletamento della gara ed all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio;
  - valuta la congruità delle offerte disponendo le eventuali verifiche delle offerte anormalmente basse;
  - effettua le eventuali verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - redige la proposta di provvedimento per l'aggiudicazione definitiva di competenza del Comune aderente.
5. Completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia del fascicolo di gara al Comune aderente, ai fini dell'adozione dei relativi atti e provvedimenti consequenziali, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, alla proposta di provvedimento per l'aggiudicazione definitiva, agli schemi di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva e di informativa da trasmettere alle ditte partecipanti.
6. Nell'ambito delle attività ad essa assegnate la Centrale di Committenza provvede altresì a garantire ai Comuni aderenti la massima collaborazione nelle fasi precedenti e successive all'aggiudicazione provvisoria degli appalti, ed in particolare:
- fornisce tutte le indicazioni del caso e collabora con il R.U.P. nell'individuazione delle procedure di gara più confacenti alle esigenze dell'ente;
  - supporta i Comuni aderenti negli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di aggiudicazione definitiva.

#### **Art. 4 - Attività che restano nella competenza del Comune aderente.**

1. Restano di competenza del singolo Comune aderente tutte le attività precedenti e successive ai procedimenti di gara quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006;

- b. le attività di individuazione delle opere da realizzare;
  - c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto della gara, ivi compresi l'acquisizioni di tutti i pareri ed autorizzazioni eventualmente necessari e le fasi di verifica e validazione dei progetti;
  - d. l'adozione della determina a contrarre;
  - e. la determinazione di aggiudicazione definitiva, la pubblicazione dell'avviso e l'informativa alle ditte partecipanti;
  - f. le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di aggiudicazione;
  - g. la stipulazione del contratto d'appalto;
  - h. l'affidamento della direzione dei lavori;
  - i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
  - j. il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
  - k. la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L.gs n. 163/2006.
2. Ogni singolo Comune aderente dovrà altresì assumere tutti gli oneri economici necessari per l'espletamento della gara quali i costi di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale Europea e Italiana (G.U.U.E./G.U.R.I.), i costi di pubblicazione su eventuali quotidiani, i compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Centrale di Committenza riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tali oneri saranno ricompresi nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, verranno riportati nei relativi provvedimenti di approvazione dell'opera.

## **CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA**

### **Art. 5 - Organizzazione e sede della Centrale di Committenza.**

1. Il servizio di gestione associata della "Centrale di Committenza" opera presso la sede municipale del Comune capofila di San Maurizio d'Opaglio sita in Piazza 1° Maggio n. 4.
2. Il Comune capofila provvederà ad individuare nel proprio organico il Responsabile della Centrale di Committenza, al quale competerà l'adozione dei provvedimenti organizzativi di dettaglio necessari per garantire il regolare svolgimento del servizio di gestione associata della Centrale di Committenza.
3. Ogni singolo Comune aderente provvederà ad individuare i propri referenti che possano fungere da interfaccia con il centro operativo della Centrale di Committenza, in modo da verificare e canalizzare opportunamente le diverse richieste di supporto ed assistenza.

### **Art. 6 - Dotazione organica e funzionamento della Centrale di Committenza**

- 1) L'Ufficio della "Centrale di Committenza" sarà composto dal Responsabile del Servizio individuato dal Comune Capofila e dal restante personale individuato in accordo tra i Comuni aderenti, attraverso la Conferenza dei Sindaci.
- 2) In fase di prima attuazione, ed in attesa di poter determinare compiutamente la dotazione organica necessaria per lo svolgimento del servizio associato, i Comuni aderenti si impegnano a conferire, anche temporaneamente, il personale tecnico e amministrativo necessario a garantire il funzionamento della Centrale di Committenza

per le singole procedure di gara, facendo ricorso all'istituto del comando funzionale o del distacco.

- 3) Tali forme di utilizzazione determinano nella fase sperimentale di avvio della Centrale di Committenza un rapporto di dipendenza funzionale con l'Ufficio centrale della stessa, ma non incidono sul rapporto di lavoro esistente con l'Amministrazione di appartenenza.
- 4) Il Responsabile individuato dal Comune capofila della convenzione, nel suo ruolo di organizzazione e coordinamento della Centrale di Committenza, provvede a disciplinare il servizio in accordo con i referenti individuati dai Comuni aderenti ed assegna la responsabilità delle procedure di ogni singola gara al personale messo a disposizione dai Comuni aderenti nei modi previsti dai precedenti commi.

### **Art. 7 - Conferenza dei Sindaci.**

1. Per concordare le direttive e gli indirizzi operativi relativi all'organizzazione, programmazione e gestione della Centrale di Committenza, le parti convengono di istituire la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni aderenti.
2. La Conferenza dei Sindaci è convocata in seduta ordinaria dal Sindaco del Comune Capofila, o dal suo delegato, in qualità di Presidente della Conferenza stessa almeno una volta l'anno. La stessa può inoltre essere convocata su iniziativa di un Sindaco dei Comuni aderenti, ogni qualvolta sia necessario per l'esame di questioni riguardanti la programmazione e la gestione del servizio.
3. Nel caso di richiesta scritta formulata da uno o più Comuni aderenti, la Conferenza dei Sindaci dovrà essere convocata, dal Comune capofila della convenzione, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
4. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:
  - stabilisce tutti gli atti di indirizzo relativi al funzionamento della gestione associata delle funzioni di Centrale di Committenza;
  - redige il preventivo delle risorse annuali necessarie;
  - definisce ed approva i criteri per il riparto di eventuali costi aggiuntivi necessari al regolare funzionamento della Centrale di Committenza;
  - vigila e controlla sull'espletamento delle funzioni assegnate alla Centrale di Committenza e ne verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità;
  - si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano insorgere tra i Comuni convenzionati;
  - esamina e decide sulle eventuali proposte di ingresso e di recesso dalla convenzione.
5. Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte dal Segretario del Comune Capofila o da un suo delegato.
6. Qualora i provvedimenti relativi all'organizzazione, programmazione e gestione del servizio associato di Centrale di Committenza investano materie rientranti nelle prerogative sindacali, verranno adottate le procedure previste dai CCNL del comparto e dalla normativa vigente.

## **CAPO III - RAPPORTI TRA I SOGGETTI CONVENZIONATI**

### **Art. 8 - Rapporti economici**

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata della Centrale di Committenza sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.
2. Le quote fisse per i costi generali di funzionamento della Centrale di Committenza da parte degli Enti convenzionati vengono stabiliti in €. 0,50 / abitante / anno.
3. Le quote variabili relative ai costi di gara, compresi quelli previsti dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010, verranno invece incluse nei quadri economici di ogni singolo progetto e impegnate in ogni singola determina a contrarre.
4. I Comuni aderenti si impegnano a mettere a disposizione del Comune Capofila il proprio personale e le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione.
5. Eventuali costi aggiuntivi necessari per l'esercizio della funzione delegata, debitamente documentati, verranno anticipati dal Comune Capofila e successivamente ripartiti tra i Comuni aderenti secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci.
6. Alla fine di ogni anno il Comune Capofila trasmetterà ai Comuni aderenti il riepilogo e la ripartizione dei costi di gestione.
7. I Comuni aderenti provvedono a rimborsare la quota di loro spettanza al Comune Capofila entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 9 - Ammissione di nuovi Comuni o Enti**

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune Capofila che provvede a trasmetterla per conoscenza a tutti i Comuni associati.
2. Entro 30 giorni dall'istanza di ammissione viene riunita la Conferenza dei Sindaci che assume in via preliminare il proprio parere sull'istanza.
3. In caso di parere favorevole l'istanza di ammissione sarà sottoposta all'approvazione dei Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti.

#### **Art. 10 - Recesso dalla convenzione.**

5. Trattandosi di servizio a carattere sperimentale, nessun Comune potrà recedere anticipatamente dalla convenzione, senza il preventivo parere favorevole di tutti i Comuni convenzionati, espresso attraverso il voto unanime della Conferenza dei Sindaci.
6. Rimane comunque in capo al Comune che intende recedere anticipatamente dalla convenzione, la corresponsione al Comune capofila della propria quota fissa annuale per i costi generali di funzionamento della Centrale di Committenza stabilita all'art. 8 - comma 2 della convenzione stessa.
7. In caso di parere favorevole della Conferenza dei Sindaci il recesso dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale del Comune che intende recedere ed avrà effetto dal mese successivo a quello in cui verrà trasmessa al Comune Capofila la delibera di recesso.

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali.**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni aderenti, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti.
2. Trovano altresì applicazione le norme e le disposizioni di legge vigenti in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili ed applicabili alla fattispecie.
3. Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, allegato B - articolo 16, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella annessa al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (COMUNE CAPOFILA)

Bertona Diego

---

IL SINDACO DI PELLA  
Ferlaino Nello Francesco

---

IL SINDACO DI SORISO  
Cavagnino Augusto

---

IL SINDACO DI ORTA SAN GIULIO  
Natale Cesare

---

IL SINDACO DI PETTENASCO  
Romagnoli Mauro

---

IL SINDACO DI MADONNA DEL SASSO  
Strada Alessio

---

IL SINDACO DI CESARA  
Bonfanti Erika

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(f.to dr. Augusto Cavagnino)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ..... ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

Per copia conforme all'originale.

Soriso lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Emanuela Maria Costa)